

DIREZIONE GENERALE FORMAZIONE
REGIONE VENETO
GIUNTA REGIONALE

circolare della regione veneto prot n. 48733

Agli organismi di formazione
Alla Direzione Regionale del Veneto
Uff. Scolastico Regionale

Con la presente si informa che in data 11.12.2003 è intervenuta la sottoscrizione di un accordo tra la Regione Veneto e la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di un'offerta formativa integrata e sperimentale di istruzione e formazione professionale, allo scopo di consentire il conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado e la prosecuzione degli studi anche in percorsi di istruzione e formazione professionale, nonché il riconoscimento di crediti valido ai fini di ogni successivo percorso.

Pertanto a conferma di quanto anticipato con nota regionale prot. N. 51919/43.01.10 del 31.10.2003 si precisa che i giovani soggetti al diritto dovere all'istruzione formazione e privi della licenza di media, che al 17.4.2003, data di entrata in vigore della L. 53/2003, non avessero già maturato entrambi i requisiti previsti dall'art. 1 D.P.R. 323/99 per il proscioglimento dalla scuola dell'obbligo (dimostrare al compimento del quindicesimo anno di età di avere frequentato e concluso almeno nove anni di scuola dell'obbligo) dovranno essere iscritti ai Centri Territoriali Permanenti per l'Educazione degli adulti per il conseguimento della licenza di scuola secondaria di primo grado.

Per tali allievi gli organismi formativi potranno attivare - sulla base di accordi con i Centri Territoriali Permanenti e senza oneri a carico dell'Amministrazione Regionale - appositi progetti integrati per l'eventuale conseguimento, in concomitanza con la licenza media, di crediti formativi spendibili a partire dall'a.f. 2004/2005 per l'ammissione alle seconde annualità dei percorsi di formazione professionale di durata triennale.

Si precisa infine che il conseguimento della licenza media rimane condizione necessaria e inderogabile per l'accesso al sistema di formazione e che conseguentemente l'eventuale inserimento degli allievi interessati dai suddetti progetti in interventi formativi attivati presso i centri di formazione professionale non rivestirà alcuna rilevanza ai fini del raggiungimento del numero minimo di allievi richiesto per l'avvio e la conclusione dei corsi e/o ai fini rendicontali.

Per garantire chiarezza documentale e omogeneità nella procedura di inserimento si precisa che gli allievi non rendicontabili dovranno:

- non essere inclusi né conteggiati nell'elenco allievi definitivo, ma venire elencati esclusivamente in una nota a parte, indirizzata alla scrivente struttura;
- essere registrati sull'autonomo registro. A scelta dell'Ente gli utenti in questione potranno essere registrati nel registro di classe, purché elencati in ordine alfabetico di seguito agli allievi (ed uditori per i corsi FSE) effettivi e contrassegnati della nota "allievo non rendicontabile" scritta a fianco al nominativo.

A disposizione per ogni eventuale informazione o chiarimento si porgono distinti saluti.

Dott. Pier Angelo Turri